

Regione Sicilia



COMUNE DI

GERDA

Prot. n° _____

Ordinanza n. Ok del 10 FEB 2017

Oggetto: "Misure di prevenzione su base genetica per l'eradicazione della scrapie ovina classica, finalizzate all'incremento dell'allele di resistenza della proteina prionica (ARR) nell'intero patrimonio ovino della Regione Siciliana" in applicazione del Decreto del Ministero della Salute del 25 novembre 2015; ordinanza di macellazione di ovini appartenenti al Sig. [redacted] nato a [redacted] e ivi residente in via [redacted], codice aziendale 028PA015

IL SINDACO

Vista la nota del Servizio Veterinario della A.S.P. 6 di Palermo U.O. di Termini Imerese, prot. n°434 del 31/01/2017, con la quale si comunica, a seguito delle prove effettuate in data 22/09/2016, l'alta suscettibilità genetica alle encefalopatie spongiformi (in quanto portatori dell'allele VRQ) per n° 1 ovino di proprietà del Sig. [redacted], residente in via [redacted] di questo Comune, codice aziendale 028PA015, soggetto al piano regionale di selezione genetica per la resistenza alle encefalopatie spongiformi negli ovini;

Visto il T.U. LL.SS approvato con R. D. 27 luglio 1934 n° 1265;

Visto il Regolamento di Polizia Veterinaria approvato con D.P.R. 08/02/1954 n.320;

Visto il Regolamento UE n°630/2013/CE del 28/06/2013;

Visto il Decreto del Ministero della Salute 25 novembre 2015 "Misure di prevenzione su base genetica per l'eradicazione della scrapie ovina classica, finalizzate all'incremento dell'allele di resistenza della proteina prionica (ARR) nell'intero patrimonio ovino nazionale";

Visto il D.D.G. n°1362/2016 dell'Assessorato della Salute Dipartimento per le Attività Sanitarie e Osservatorio epidemiologico - Servizio 10 del 26/07/2016;

Legge Nazionale 2 giugno 1988, n°218;

la Legge 23/12/1978, n°833;

le Leggi Regionali n°30/93 e n°33/94 e successive modifiche e integrazioni;

la Legge 23/12/1978, n°833, il D.A. n°13306 del 18/11/1994; la Legge 19/01/2001, n°3;

l'O.A.EE.LL. della Regione Siciliana;

ORDINA

Al Sig. [redacted], meglio generalizzato in premessa, anche a ratifica delle misure già adottate dal Servizio Veterinario, di adempiere e rispettare quanto segue:

Che l'/gli ovino/i così come di seguito individuato/i portatore/i dell'allele VRQ:

N. prog.	Razza	Sesso	Data di nascita	Marca auricolare	Identificativo elettronico	categoria
1	MTT	M	11/2013	IT082000364233	0380082000364233	OVINO

- Deve essere inviato alla macellazione, sotto controllo ufficiale, entro 30 giorni a decorrere dalla data di notifica della presente, in attesa dell'invio allo stabilimento di macellazione, non possono essere adibiti alla monta.

Per tale operazione, a norma dell'art. 4 del D.M. 25/11/2015, è previsto l'indennizzo, al netto dei ricavi derivanti dalla vendita delle carni, ai sensi della Legge 2 giugno 1988, n°218.

Incaricati dell'esecuzione della presente ordinanza sono il proprietario dell'allevamento e il Servizio Veterinario della A.S.P. 6 di Palermo U.O. di Termini Imerese.

Salvo che il fatto costituisca reato, la mancata osservanza alle prescrizioni della presente ordinanza, costituisce violazione dell'art. 358 del T.U.LL.SS: R.D. n. 1265 del 27/07/1934 sanzionato dall'art. 16, comma 1, del D.I. 22/05/1999, n. 196.



IL SINDACO

[Handwritten signature]
SINDACO
[Handwritten name]